

LA TASSA GIUSTA SUI GRANDI PATRIMONI

In Italia il sistema fiscale continua a gravare soprattutto su lavoro dipendente e pensioni, mentre grandi patrimoni e rendite contribuiscono spesso in misura inferiore rispetto alla loro reale capacità contributiva. Questo mette in discussione il principio di progressività fiscale previsto dalla Costituzione. Chiedere un contributo maggiore a chi dispone di più ricchezza non è solo una questione di equità, ma anche di efficienza economica e di tenuta democratica. Non si tratta di essere contro la ricchezza, ma di affermare un principio semplice: a parità di diritti, le responsabilità fiscali devono essere commisurate alla capacità economica di ciascuno.

Ufficio Comitati Scientifici di Riforma e Progresso
Curatori della proposta: Giacomo Scotton

Sommario

1. Sintesi
2. Ricerca e Fonti - 2.1 - Il dibattito internazionale: come si tassano i super ricchi nel mondo, 2.2 - Proposte internazionali
3. Proposta - 3.1 - La ricchezza in Italia e la platea di contribuenti, 3.2 - La struttura delle aliquote e valutazione degli asset, 3.3 - Come risolvere il problema della liquidità e tetto massimo di prelievo, 3.4 - Il gettito atteso e la sua destinazione, 3.5 - Le obiezioni principali e perché non reggono, 3.5 - Il piano di attuazione

1. Sintesi

Il sistema fiscale italiano è rimasto sostanzialmente immobile per decenni su un punto fondamentale: la ricchezza accumulata è tassata molto meno del reddito prodotto con il lavoro. Mentre lavoratori dipendenti e pensionati contribuiscono in modo puntuale e trasparente attraverso l'IRPEF, i grandi patrimoni beneficiano di un regime frammentato, lacunoso e spesso regressivo. [Studi empirici](#) mostrano che in Italia il sistema fiscale diventa regressivo ai vertici della distribuzione: i contribuenti più ricchi finiscono per pagare, in proporzione, meno di fasce di reddito molto più basse.

Questa riforma introduce una tassa molto limitata e progressiva sui grandissimi patrimoni, cioè solo su chi possiede ricchezze davvero straordinarie. Non colpisce la classe media, non tocca i piccoli risparmi, non tassa la prima casa fino a una soglia molto alta e tutela le imprese familiari e i beni necessari all'attività economica. L'obiettivo è semplice:

chiedere un contributo più giusto a chi ha di più, in un Paese dove oggi il lavoro dipendente e le pensioni sopportano ancora il peso maggiore del fisco.

Sebbene questa proposta sia importante e attesa, non è sufficiente da sola a risolvere il problema dell'iniquinà del sistema fiscale italiano. Per restituire al sistema tributario italiano una progressività reale, coerente con il dettato dell'art. 53 della Costituzione, servono almeno altri due interventi complementari che questa proposta non disciplina ma che indica come necessarie: *una riforma completa dell'IRPEF e un riequilibrio dell'IRES*.

La presente proposta è costruita con regole precise per essere seria e applicabile: prevede soglie alte, aliquote moderate, una valutazione chiara dei beni, strumenti contro l'elusione, una tutela per chi ha patrimonio ma poca liquidità e un coordinamento con le imposte già esistenti, così da evitare doppie tassazioni inutili. In questo modo la riforma non punisce chi crea o possiede ricchezza, ma richiede soltanto un contributo proporzionato alla ricchezza posseduta. Questa proposta è davvero equa e non un "assalto alla diligenza contro i ricchi".

Una regola semplice: paga di più chi ha di più, e solo su ciò che supera la soglia. La proposta è costruita per essere seria e applicabile. Ha soglie alte, aliquote moderate, regole chiare per valutare i beni, strumenti contro l'elusione e una tutela per chi ha patrimonio ma poca liquidità. Si coordina inoltre con le imposte già esistenti, così da evitare doppie tassazioni. Non punisce chi crea o possiede ricchezza: chiede un contributo proporzionato a quanto si possiede.

Chi è coinvolto: circa 1 adulto su 200. L'imposta riguarda lo 0,5% dei contribuenti, circa 250.000 persone, con un patrimonio netto superiore a 2,3 milioni di euro. Tutti gli altri non pagano nulla.

Come funziona: aliquote per scaglione, solo sulla parte eccedente. Nessuno paga una percentuale sull'intero patrimonio:

- 1% sulla parte tra 2,3 e 8 milioni di euro;
- 2% sulla parte tra 8 e 20,9 milioni;
- 3% sulla parte oltre 20,9 milioni.

Chi ha 2,5 milioni di patrimonio paga l'1% solo sui 200.000 euro che superano la soglia, cioè 2.000 euro l'anno. Sotto i 10 milioni l'aliquota effettiva resta sotto l'1%.

Chi non paga. La prima casa non viene conteggiata (fino a 300.000 euro di valore). Sono esclusi anche i beni strumentali all'attività d'impresa direttamente gestita e i fondi pensione. Una famiglia con la casa in cui vive, i risparmi di una vita e magari una seconda casa, per un valore complessivo sotto i 2,3 milioni, non paga un euro.

Equa e sostenibile per chi ha poca liquidità. Chi ha un patrimonio importante ma poco denaro disponibile può pagare a rate o chiedere una sospensione. Quanto già versato per IMU, IVAFE e IVIE viene scomputato, per evitare doppie tassazioni. Un'exit tax e regole sui trust impediscono di aggirare l'imposta spostando la residenza all'estero o intestando i beni a strutture di comodo.

Quanto può rendere: una stima prudente. Stimiamo un gettito tra 15 e 22 miliardi di euro l'anno, con un valore centrale intorno ai 18. È un'elaborazione di Riforma e Progresso basata sugli scenari Oxfam, non un dato ufficiale. Oxfam stimava circa 23 miliardi allargando la platea allo 0,5% con aliquote più alte delle nostre.

A cosa serve: tutto al taglio del cuneo fiscale. Proponiamo di destinare l'intero gettito alla riduzione delle tasse sul lavoro, cioè più salario netto in busta paga. Distribuiti su circa 18 milioni di lavoratori dipendenti, sarebbero circa 1.000 euro l'anno a testa. Per non promettere più di quanto si incassa, il taglio cresce in proporzione al gettito effettivo, certificato ogni anno.

2. Ricerca e Fonti

In Italia il sistema fiscale continua a gravare soprattutto su lavoro dipendente e pensioni, mentre grandi patrimoni e rendite contribuiscono spesso in misura inferiore rispetto alla loro reale capacità contributiva. Questo mette in discussione il principio di progressività fiscale previsto dalla Costituzione. Chiedere un contributo maggiore a chi dispone di più ricchezza non è solo una questione di equità, ma anche di efficienza economica e di tenuta democratica. Non si tratta di essere contro la ricchezza, ma di affermare un principio semplice: a parità di diritti, le responsabilità fiscali devono essere commisurate alla capacità economica di ciascuno.

Per capire perché questa proposta è necessaria, occorre partire dai numeri. Studi empirici condotti in Italia, tra cui uno a firma degli economisti Dalle Luche, Guzzardi, Palagi, Roventini e Santoro, hanno dimostrato che il top 0,1% della popolazione italiana, categoria che comprende chi detiene un patrimonio medio superiore a 15 milioni di euro, paga un'aliquota fiscale effettiva del 32%, inferiore a quella applicata a chi percepisce redditi tra 28.000 e 50.000 euro. In altre parole, il sistema fiscale italiano, man mano che si sale verso i vertici della piramide patrimoniale, tende a diventare regressivo: chi ha di più, paga proporzionalmente meno. L'EU Tax Observatory, fondato dall'economista Gabriel Zucman, stima che i miliardari paghino ogni anno imposte pari in media allo 0,3% del loro patrimonio netto, a fronte di rendimenti netti sui loro investimenti superiori al 7%. ([Il Fatto Quotidiano](#))

La concentrazione della ricchezza, nel frattempo, continua ad aumentare. In Italia, la ricchezza posseduta dallo 0,1% degli italiani più ricchi, meno di 50.000 persone, è circa tre volte superiore a quella nelle mani della metà più povera della popolazione, ossia 25 milioni di cittadini. ([Oxfam Italia](#)) Non si tratta di un dato naturale o inevitabile: le disuguaglianze non sono casuali, ma il risultato di scelte di politica pubblica che hanno prodotto negli ultimi decenni profondi mutamenti nella distribuzione delle risorse tra i cittadini.

A livello europeo, all'inizio del 2025 il 5% più ricco della popolazione dell'eurozona controllava il 45% della ricchezza netta delle famiglie, mentre il 10% più alto ne deteneva il 57,4%, secondo i dati della Banca Centrale Europea. ([Euronews](#)) È in questo contesto che

la proposta di tassare i grandi patrimoni ha smesso di essere un tema di nicchia per diventare uno degli argomenti più dibattuti nelle sedi economiche e politiche internazionali.

2.1 - Il dibattito internazionale: come si tassano i super ricchi nel mondo

Diversi paesi hanno già introdotto forme di tassazione dei grandi patrimoni netti, con strutture, aliquote e risultati differenti. Vale la pena esaminare i principali modelli in vigore, così come quelli che nel passato sono stati abbandonati, per capire cosa funziona, cosa non funziona e come l'Italia potrebbe costruire una proposta più solida.

Svizzera. La Svizzera applica la tassa patrimoniale a livello cantonale, con aliquote che variano dallo 0,05% allo 0,3% su patrimoni superiori a circa 3,49 milioni di euro. Ogni cantone stabilisce detrazioni e criteri diversi, e l'imposta copre beni situati in tutto il mondo, esclusi gli immobili all'estero. ([Trend Online](#)) È il paese che, tra quelli con una patrimoniale attiva, raccoglie il gettito proporzionalmente più significativo: nel 2023 la Svizzera ha raccolto 9,5 miliardi di euro dalle imposte sul patrimonio individuale, pari al 4,3% del gettito fiscale complessivo, e all'1,16% del PIL. ([Euronews](#)) La frammentazione cantonale, però, genera una concorrenza fiscale interna che riduce l'efficacia redistributiva del sistema.

Norvegia. In Norvegia la tassa patrimoniale esiste fin dal 1892 e si applica sull'intera ricchezza netta globale degli individui che superano una soglia di circa 170.000 dollari. L'imposta è progressiva: parte dall'1% e sale all'1,1% per le ricchezze che eccedono circa 1,79 milioni di dollari. Il gettito è suddiviso tra governo centrale (0,3%) e comuni (0,7%). ([We Wealth](#)) Nel 2022, il governo laburista ha aumentato l'aliquota massima dall'0,85% all'1,1%, un rialzo che ha prodotto effetti controversi. Entro il 2024, circa 300 tra milionari e miliardari avevano trasferito la residenza in Svizzera, tra cui Kjell Inge Røkke, uno degli uomini più ricchi del paese. Tuttavia, secondo Floris Tobias Zoutman, professore di economia alla Norwegian School of Economics, questo esodo è stato determinato da un inasprimento fiscale generale, non dal solo aumento della wealth tax: nello stesso periodo, infatti, le tasse sui dividendi e sulle plusvalenze erano state portate al 37,8%, colpendo doppiamente gli imprenditori che utilizzavano i dividendi per pagare l'imposta patrimoniale. ([Canadian Affairs](#)) Quel che è certo è che le entrate norvegesi dalla patrimoniale sono comunque cresciute: si stima che nel 2025 il gettito raggiunga i 34 miliardi di corone, contro i 27 miliardi del 2022. Il caso norvegese è dunque un monito utile sulle modalità di applicazione, non sull'opportunità della tassa in sé.

Spagna. Il modello spagnolo è quello che ha attirato più attenzione in Europa per la sua efficacia. **L'imposta patrimoniale spagnola è progressiva**, dall'0,16% al 3,5% sul patrimonio superiore a 700.000 euro, con i residenti tassati anche sui beni detenuti all'estero. Nel 2022 è stata introdotta un'ulteriore "imposta di solidarietà sulle grandi fortune", con aliquote dall'1,7% al 3,5% per patrimoni superiori a 3 milioni di euro, poi resa permanente. Un'analisi del Tax Justice Network stima che applicare un'imposta simile in 172 paesi potrebbe incrementare le entrate fiscali globali di circa 2.100 miliardi di dollari annui, con un aumento medio del gettito del 7%. ([We Wealth](#)) Nel 2023 la Spagna ha raccolto 3,1 miliardi di euro dalla patrimoniale, pari allo 0,6% delle entrate fiscali totali. ([Euronews](#))

Francia. La Francia offre un caso di studio sul cambiamento di rotta: aveva un'imposta patrimoniale omnicomprensiva che generava lo 0,2% del PIL, ma l'ha abolita nel 2017, sostituendola l'anno successivo con un'imposta limitata al solo patrimonio immobiliare netto superiore a 1,3 milioni di euro, con aliquote fino all'1,5%. Nel 2016 avrebbero lasciato la Francia circa 12.000 persone ad alto reddito, anche se il Conseil d'analyse économique francese ha poi definito questo fenomeno come marginale. ([Valori](#)) Il dibattito in Francia rimane aperto: il tema è tornato al centro della politica nel 2024, quando i Socialisti l'hanno inclusa tra le condizioni per la "non censura" al premier Lecornu, trovando il sostegno della stragrande maggioranza dei francesi. ([Il Fatto Quotidiano](#))

Belgio e Paesi Bassi. Il Belgio applica dal 2021 un'imposta di solidarietà dello 0,15% sui conti titoli superiori a 1 milione di euro. Nei Paesi Bassi è in vigore un sistema temporaneo basato sui rendimenti presunti delle varie attività, in attesa di una riforma completa entro il 2028. ([Trend Online](#))

Il trend di abrogazione negli anni Novanta e Duemila. Va ricordato con onestà che negli ultimi trent'anni diversi paesi hanno abrogato le imposte sul patrimonio individuale: il numero di membri OCSE che le applicavano è sceso da 12 nel 1990 a soli 4 nel 2017, con l'uscita di Austria, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Finlandia, Islanda, Lussemburgo e Svezia. ([Euronews](#)) Le ragioni principali invocate all'epoca furono i rischi di fuga di capitali, la difficoltà di valutazione degli asset illiquidi e la bassa produttività dell'imposta rispetto ai costi amministrativi. **Questi problemi sono reali, ma, come mostrano i modelli spagnolo e svizzero, sono superabili con una progettazione tecnica accurata.** Non sono argomenti per non fare nulla; sono indicazioni su *come* farlo bene.

2.2 - Proposte internazionali

La proposta del G20 e l'economista Zucman

Il dibattito ha assunto una dimensione globale. Al meeting dei ministri finanziari del G20 del 2024 a San Paolo, quattro paesi, Brasile, Germania, Spagna e Sudafrica, hanno presentato la proposta, elaborata dall'economista Gabriel Zucman, di applicare un'imposta del 2% sul patrimonio di circa tremila miliardari nel mondo. ([Appuntidiculturaepolitica](#)) Il Global Tax Evasion Report 2024 (https://www.taxobservatory.eu/www-site/uploads/2023/10/global_tax_evasion_report_24.pdf) stima che una tassa minima globale del 2% sui miliardari genererebbe circa 250 miliardi di dollari all'anno, tassando meno di 3.000 individui. ([CS Federalismo](#)) In Italia, 71 miliardari possiedono complessivamente 272,5 miliardi di euro (valori fine 2024), con un gettito potenziale di 5,5 miliardi solo da questa ristretta platea.

Come hanno sottolineato i quattro ministri firmatari della proposta, l'argomento che i miliardari possono spostare i propri patrimoni in giurisdizioni a basso prelievo è forte, ed è esattamente per questo che una riforma di questo tipo deve rientrare nell'agenda del G20: la cooperazione internazionale è la condizione necessaria per renderla efficace, esattamente come avvenuto con la tassa minima globale sulle multinazionali.

La proposta di Oxfam e il Manifesto degli economisti italiani

In Italia, il dibattito si è concretizzato in una proposta tecnica articolata. Nel maggio 2024, un Manifesto a supporto di un'agenda *Tax the Rich* per l'Italia è stato sottoscritto da 134 economisti provenienti da 50 università italiane e straniere, presentato al Senato in una tavola rotonda coordinata da Oxfam e Patriotic Millionaires con la partecipazione di rappresentanti di tutti gli schieramenti politici. ([Oxfam Italia](#))

La proposta di Oxfam prevede due possibili scenari. Nel primo, l'imposta si applicherebbe allo 0,5% dei contribuenti italiani più ricchi (circa 250.000 individui) con una franchigia a 2,3 milioni di euro e tassazione solo sulla ricchezza netta eccedente tale soglia. Nel secondo scenario, più selettivo, l'imposta colpirebbe lo 0,1% più ricco, titolari di patrimoni netti superiori a 5,4 milioni di euro (circa 50.000 persone). In questo secondo caso, il gettito stimato ammonterebbe fino a 15,7 miliardi di euro all'anno. ([QuiFinanza](#)) Le aliquote marginali ipotizzate oscillano tra l'1% e il 3%, su tre scaglioni di patrimonio.

Il consenso popolare attorno a questa proposta è ampio e trasversale. Nel 2021, due terzi dei rispondenti italiani a un sondaggio commissionato dal network Millionaires for Humanity si sono espressi favorevolmente su un'imposta dell'1% sui patrimoni netti superiori a 8 milioni di euro, con il supporto del 65% degli elettori della Lega, del 77% di quelli del PD e del M5S, e del 59% degli elettori di Fratelli d'Italia. Nel 2024, un'indagine demoscopica di Demopolis ha rilevato che sette italiani su dieci sostengono la proposta. ([Oxfam Italia](#))

I limiti della proposta Oxfam e cosa manca per renderla davvero efficace

La proposta Oxfam ha il merito di portare dati concreti e di avere un solido consenso accademico. Tuttavia presenta alcune criticità strutturali che ne limiterebbero l'efficacia pratica, e che questa proposta intende invece affrontare direttamente.

Il primo problema è quello della **base imponibile**: la ricchezza dei grandi patrimoni italiani è in larga parte illiquida (immobili, quote societarie non quotate, partecipazioni in aziende familiari) e difficilmente valutabile con criteri uniformi e aggiornati. Applicare un'aliquota annua su un patrimonio che non produce liquidità immediata rischia di costringere il contribuente a vendere asset per pagare l'imposta, con effetti distorsivi sull'economia reale. Il secondo problema è la **mobilità fiscale**: come dimostra il caso norvegese, in assenza di coordinamento internazionale, soglie troppo basse e aliquote troppo alte incentivano la delocalizzazione della residenza fiscale. Il terzo limite è l'assenza di una **exit tax robusta** che impedisca di eludere l'imposta trasferendo formalmente la residenza mantenendo in Italia i propri interessi economici.

Nei paragrafi successivi proponiamo una soluzione che muove dagli stessi principi di giustizia fiscale del Manifesto degli economisti, ma costruisce una struttura tecnica più solida: soglie più alte per concentrare il prelievo sui patrimoni davvero straordinari, un meccanismo di valutazione degli asset che eviti le distorsioni, una exit tax efficace e un ancoraggio esplicito alla cornice della cooperazione internazionale già avviata in sede G20.

3. Proposta

3.1 - La ricchezza in Italia e la platea di contribuenti

La proposta tecnica: struttura, aliquote e meccanismi di riscossione

1. La base di partenza: quanta ricchezza c'è e dove si trova

Prima di definire chi tassare e come, è necessario partire dai dati. Alla fine del 2023 la ricchezza netta delle famiglie italiane era pari a **11.286 miliardi di euro**, aumentata del 4,5% a prezzi correnti rispetto al 2022 e ai livelli più elevati dal 2005, anno da cui sono disponibili i dati comparabili, secondo le stime congiunte di Banca d'Italia e ISTAT. ([Bancaditalia](#))

Si tratta di una ricchezza enorme, circa sei volte il PIL nazionale, distribuita tuttavia in modo profondamente ineguale.

Secondo i dati elaborati da Oxfam, lo 0,1% degli italiani più ricchi, meno di 50.000 persone possiede una quota di ricchezza nazionale che è passata dal 5,5% al 9,2% tra il 1995 e il 2021, quasi raddoppiandosi nell'arco di un quarto di secolo. È su questa concentrazione crescente che si fonda la necessità di un intervento strutturale.

2. Chi paga: la platea dei contribuenti

Questa proposta adotta come punto di riferimento il **primo scenario** elaborato da [Oxfam Italia nella campagna La Grande Ricchezza](#), che prevede la platea più ampia e quindi il maggior potenziale di gettito. Il tributo si applicherebbe allo **0,5% dei contribuenti italiani più ricchi**, corrispondente a circa **250.000 individui adulti**. Per far parte di questo gruppo è necessario essere titolari di un patrimonio netto di almeno **2,3 milioni di euro**.

Perché 2,3 milioni e non una soglia più alta? Perché questa scelta produce tre vantaggi contemporaneamente: massimizza il gettito potenziale, evita la concentrazione del prelievo su un gruppo minuscolo e difficile da monitorare, e copre una platea sufficientemente ampia da rendere l'imposta più stabile e resiliente alle variazioni della distribuzione della ricchezza nel tempo. Al contempo, 250.000 persone rappresentano meno di mezzo punto percentuale della popolazione adulta italiana: non si sta tassando la classe media, né tantomeno i risparmiatori ordinari.

Cosa si esclude dalla base imponibile. Come previsto dal [modello spagnolo nell'Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas \(ITSGF\)](#), si applicano le seguenti esclusioni principali:

- La **prima casa di residenza**, fino a un valore di 300.000 euro (analogamente alla franchigia spagnola). Questo garantisce che nessuno sia costretto a vendere la propria abitazione per pagare l'imposta, e che l'imposta si concentri su patrimoni realmente straordinari.
- I **beni strumentali all'attività d'impresa** direttamente gestita dal contribuente (quote in aziende in cui il titolare ha un ruolo attivo), con un tetto da definire per evitare che questa esenzione diventi un canale di elusione generalizzata.
- I **fondi pensione** e le **polizze vita a carattere previdenziale**, in quanto finalizzati alla sicurezza economica personale.

3.2 - La struttura delle aliquote e valutazione degli asset

3 - La struttura delle aliquote

La proposta adotta un sistema **progressivo su tre scaglioni**, ispirato al meccanismo dell'ITSGF spagnolo e alla proposta degli economisti [Saez, Zucman e Landais](#), con aliquote calibrate per massimizzare il gettito senza superare la soglia oltre la quale il rischio di delocalizzazione fiscale diventa concreto:

Fascia di patrimonio netto	Aliquota marginale
Da 2,3 a 8 milioni di euro	1,0%
Da 8 a 20,9 milioni di euro	2,0%
Oltre 20,9 milioni di euro	3,0%

Le soglie di 8 milioni e 20,9 milioni non sono casuali: corrispondono ai valori di patrimonio minimo per far parte rispettivamente dello 0,1%, dello 0,05% e dello 0,01% più ricco dei contribuenti italiani, garantendo una progressività ancorata alla distribuzione effettiva della ricchezza nel nostro paese. ([Oxfam Italia](#))

Questa struttura coincide con le aliquote proposte nel Manifesto degli economisti di Oxfam, e rimane coerente con quelle applicate dallo Stato spagnolo nel suo tributo di solidarietà. L'imposta si applica al patrimonio netto, inteso come differenza tra il valore complessivo dei beni e dei diritti del contribuente e le sue passività finanziarie. ([BOE.es](#))

4. Regole di valutazione degli asset: come evitare il caos

Uno degli ostacoli tecnici principali di qualsiasi imposta patrimoniale è la **valutazione degli asset illiquidi**: immobili, quote in società non quotate, opere d'arte, partecipazioni in aziende familiari. Se la valutazione è complessa, arbitraria o costosa, l'imposta perde di credibilità e diventa facilmente eludibile o contestabile.

La soluzione indicata dall'[OCSE nel suo rapporto *The Role and Design of Net Wealth Taxes*](#) è chiara: ***gli asset dovrebbero idealmente essere valutati al valore di mercato; per ridurre il numero di rivalutazioni annuali, il valore degli asset difficili da stimare o del patrimonio netto complessivo può essere mantenuto costante per alcuni anni. Inoltre, le stesse regole di valutazione già utilizzate per altri tributi, in particolare per le imposte sugli immobili e sulle successioni, possono essere riutilizzate per l'imposta patrimoniale.*** ([OECD](#))

Questa proposta adotta le seguenti regole differenziate per categoria di asset:

Immobili. Il valore di riferimento è il valore catastale rivalutato con i coefficienti ISTAT aggiornati, o il valore di mercato risultante dalle banche dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (OMI), se superiore. La scelta del maggiore tra i due garantisce che le rendite immobiliari non vengano sistematicamente sottovalutate.

Attività finanziarie quotate (azioni, obbligazioni, fondi, ETF). Valore al 31 dicembre di ciascun anno fiscale, rilevato dai mercati ufficiali. Già oggi queste informazioni affluiscono all'Agenzia delle Entrate tramite le comunicazioni degli intermediari finanziari.

Quote societarie non quotate e partecipazioni in aziende familiari. Questo è l'asset più complesso. Per le attività difficili da valorizzare, l'OCSE suggerisce l'utilizzo del valore contabile (book value) con un eventuale sconto di illiquidità, oppure la possibilità che i valori siano mantenuti fissi per un ciclo triennale prima di essere aggiornati, evitando rivalutazioni annuali costose. Questa proposta adotta la **regola triennale**: il valore patrimoniale è determinato al momento della dichiarazione iniziale o dell'ultima cessione rilevante, e viene aggiornato ogni tre anni tramite perizia asseverata o valutazione dell'Agenzia delle Entrate su richiesta.

Cripto-attività. Valore al 31 dicembre dell'anno fiscale, dichiarato dal contribuente e verificabile tramite l'obbligo di comunicazione già introdotto dal quadro normativo italiano (modello RW) e dal nuovo regime europeo DAC8, in vigore dal 2026.

5. Meccanismo anti-doppia tassazione

Un principio fondamentale della proposta è che il nuovo tributo **non si sommi** semplicemente a quelli esistenti, ma si configuri come un'imposta di complemento che colma i vuoti. **Come nel modello spagnolo, l'ITSGF opera come imposta complementare rispetto all'Imposta sul Patrimonio**, e i soggetti passivi tributano soltanto per la parte di patrimonio che non sia già stata gravata da tributi regionali o locali. ([BOE.es](#))

Nel contesto italiano, il nuovo tributo opererà in modo analogo. Quanto già versato a titolo di IMU, imposta di bollo sulle attività finanziarie (IVAFE) e imposta sul valore degli immobili

detenuti all'estero (IVIE) sarà **deducibile dalla quota d'imposta dovuta, evitando la doppia imposizione sugli stessi asset**. Questo meccanismo riduce il gettito lordo ma aumenta la legittimità politica e giuridica dell'imposta, rendendola meno esposta a ricorsi costituzionali.

3.3 - Come risolvere il problema della liquidità e tetto massimo di prelievo

6. Il problema della liquidità: come non costringere nessuno a svendere

Una delle critiche ricorrenti alle imposte patrimoniali è che un contribuente con grandi patrimoni immobiliari o partecipazioni in aziende potrebbe non disporre del denaro liquido necessario per pagare l'imposta senza alienare asset. Il rischio reale esiste, ma è gestibile con misure già collaudate.

L'OCSE raccomanda esplicitamente di prevedere la possibilità di pagare l'imposta in rate per i contribuenti che si trovano in condizioni di illiquidità. ([OECD](#)) L'EU Tax Observatory, nel suo rapporto del 2025 sulla tassazione minima degli ultra-ricchi in Europa, sottolinea che un'aliquota del 2% non pone in realtà problemi di liquidità per gli individui ultra-ricchi, poiché il rendimento medio sul capitale per questa categoria ha superato il 7% annuo netto di inflazione negli ultimi quarant'anni. Chi paga il 2% sul patrimonio netto ha sempre e comunque una plusvalenza residua abbondante. ([EU Tax Observatory](#))

Per i casi limite, i cosiddetti *asset rich, cash poor*, questa proposta prevede:

- **Rateizzazione** fino a tre anni per la quota relativa ad asset non liquidabili nell'anno di competenza, con applicazione di un tasso di interesse pari all'Euribor a 12 mesi.
- **Sospensione temporanea** per le quote societarie in aziende con dipendenti, nella misura in cui il valore dell'imposta superi il rendimento effettivo prodotto dalla partecipazione nell'anno fiscale, con obbligo di regolarizzazione entro cinque anni.

7. L'exit tax: chiudere la porta di servizio

Il caso norvegese insegna che in assenza di un meccanismo efficace di tassazione all'uscita, un aumento delle aliquote può incentivare il trasferimento formale della residenza fiscale. L'EU Tax Observatory, nel suo *Blueprint* presentato al G20 del 2024, indica che uno standard internazionale coordinato è la via maestra, ma che in attesa di questo accordo è **possibile rafforzare le exit tax nazionali e implementare meccanismi "tax collector of last resort"**, analogamente a quanto già avviene con la tassa minima globale sulle multinazionali. ([EU Tax Observatory](#))

Questa proposta prevede una **exit tax sul patrimonio**, strutturata come segue:

- Chi trasferisce la propria residenza fiscale all'estero dopo almeno due anni di applicazione del tributo è soggetto al pagamento di un'**imposta sull'incremento di**

valore non realizzato del proprio patrimonio, calcolata rispetto all'ultimo valore dichiarato. Il pagamento può avvenire in forma rateale nell'arco di cinque anni, oppure essere garantito da fideiussione bancaria.

- La residenza fiscale è determinata non solo in base alla domiciliazione formale, ma anche al **centro degli interessi economici e vitali** del contribuente in Italia, criterio già previsto dall'art. 2 del TUIR e dal Codice Civile, che può essere rafforzato in sede interpretativa.
- Chi trasferisce asset in strutture fiduciarie, holding o fondazioni estere mantenendo il controllo sostanziale degli stessi continua a essere considerato titolare effettivo per scopi fiscali, secondo il principio del **"look-through"** già applicato dalla normativa **antiriciclaggio** (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche) e dalla direttiva UE DAC6.

8. Il tetto massimo del prelievo complessivo

Per evitare che la combinazione tra IRPEF, imposte sui capital gain e la nuova imposta patrimoniale raggiunga livelli confiscatori, si introduce un **plafonnement** ispirato al meccanismo già in uso in Francia e Spagna: la somma di imposte dirette (IRPEF, cedolare secca, imposta patrimoniale) non può superare il **75% del reddito imponibile** del contribuente nell'anno fiscale. Qualora l'imposta patrimoniale dovuta superi il massimale, la quota eccedente viene sospesa (non cancellata) e può essere recuperata nei tre anni fiscali successivi.

3.4 - Il gettito atteso e la sua destinazione

9. Il gettito atteso e la sua destinazione

Quanto può rendere questa imposta? Le stime disponibili, pur non coincidendo perfettamente con i parametri di questa proposta, offrono un riferimento affidabile. Secondo Oxfam Italia, l'applicazione di un'imposta patrimoniale progressiva allo 0,1% più ricco dei contribuenti (circa 50.000 individui con patrimoni superiori a 5,4 milioni di euro) potrebbe generare fino a 15,7 miliardi di euro annui. ([QuiFinanza](#)) Un'analisi del Tax Justice Network stima che applicare un'imposta simile a quella spagnola in 172 paesi potrebbe incrementare le entrate fiscali globali di circa 2.100 miliardi di dollari annui, e che per l'Italia una misura di questo tipo potrebbe generare fino a 24 miliardi di euro all'anno. ([We Wealth](#))

Poiché questa proposta adotta la platea più ampia, 250.000 contribuenti anziché 50.000, e aliquote sul primo scaglione relativamente moderate (1%), la stima prudenziale di gettito si colloca in una forbice tra **15 e 22 miliardi di euro annui**, a seconda delle esenzioni applicate e del comportamento dei contribuenti nel primo triennio di applicazione.

Rimanendo cauti, possiamo prendere in considerazione, a titolo esemplificativo, tanto per avere un'idea di massima, un numero mediano di questa forbice, arrotondato per difetto, e quindi **circa 18 miliardi di euro**.

Il gettito potrebbe venire usato per abbassare, in modo strutturale e annuale, le tasse a tutti i lavoratori: **Riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente**.

Stima del gettito: tre scenari

La stima del gettito deve essere letta come intervallo prudentiale, non come cifra certa. Per questo la proposta distingue tre scenari. Nello scenario prudente, l'imposta si applica con ampie esclusioni per i beni produttivi, con elevata compliance iniziale e un parziale effetto di ottimizzazione fiscale: il gettito può collocarsi nell'ordine di 12-14 miliardi annui. Nello scenario centrale, con adesione amministrativa normale e un livello moderato di pianificazione fiscale, il gettito si colloca tra 15 e 18 miliardi annui. Nello scenario ottimistico, con migliore capacità di accertamento, piena interoperabilità delle banche dati e bassa erosione della base imponibile, il gettito può arrivare a 20-22 miliardi annui.

Queste stime non derivano da un semplice rapporto proporzionale sulla ricchezza totale, ma da un'applicazione selettiva della base imponibile, tenendo conto di franchigie, esclusioni, rateizzazioni e del fatto che una quota importante del patrimonio è già soggetta a forme di prelievo immobiliare o finanziario.

Plafonnement

Per evitare effetti eccessivi nei casi di contribuenti con redditi bassi rispetto al patrimonio, si introduce un limite complessivo di prelievo diretto pari al 75% del reddito imponibile annuo. Il meccanismo non cancella l'imposta dovuta, ma ne sospende l'esigibilità per la quota eccedente, con recupero nei tre esercizi successivi o in occasione di realizzazione di liquidità significativa.

Il plafonnement non va letto come un privilegio, ma come una clausola di ragionevolezza: protegge i casi di illiquidità temporanea, riduce il rischio di contenzioso e rafforza la compatibilità costituzionale del tributo. In una legge organica, questo meccanismo va coordinato espressamente con IRPEF, imposte sostitutive, plusvalenze e imposta patrimoniale.

Coordinamento con i tributi esistenti

La nuova imposta deve coordinarsi in modo esplicito con i tributi patrimoniali già esistenti per evitare sovrapposizioni e doppia imposizione interna. Per il patrimonio immobiliare, occorre chiarire il rapporto con l'IMU; per gli immobili detenuti all'estero, con l'IVIE; per le attività finanziarie estere, con l'IVAFE; per i dossier titoli e gli strumenti finanziari domestici, con l'imposta di bollo. Il coordinamento deve prevedere che tali tributi siano deducibili in tutto o in parte dalla nuova imposta, secondo una regola di complementarità e non di cumulazione cieca.

Va inoltre chiarito il rapporto con le imposte sulle successioni e donazioni, per evitare che il medesimo patrimonio sia gravato in modo duplicato in occasione di trasferimenti gratuiti.

Una norma di raccordo deve definire criteri di deduzione, compensazione e imputazione chiari, così da ridurre il rischio di contenzioso.

Rischio	Effetto possibile	Mitigazione proposta
Evasione ed elusione	Spostamento artificiale di asset o residenza	Titolarità effettiva, registri interoperabili, look-through su trust e holding
Fuga fiscale	Trasferimento della residenza all'estero	Exit tax, rateizzazione, ancoraggio al centro degli interessi vitali
Contenzioso sulle valutazioni	Ricorsi su immobili e quote non quotate	Valore catastale/OMI, perizie asseverate, revisione triennale
Costi amministrativi	Lentezza e complessità di accertamento	Registro patrimoniale unificato e scambio dati automatizzato
Impatto su imprese familiari	Vendita forzata di quote o riduzione investimenti	Rateizzazione, sospensione temporanea, esenzione per beni strumentali attivi

Fonti:

- OCSE, The Role and Design of Net Wealth Taxes in the OECD.
- Commissione europea, studio 2026 su wealth taxation e exit taxes.
- Senato della Repubblica, Costituzione italiana, art. 53.
- Banca d'Italia, ricchezza delle famiglie italiane.
- Boletín Oficial del Estado, legge spagnola sul tributo di solidarietà.
- Normativa italiana su IVIE, IVAFE, imposta di bollo e registri dei beneficiari effettivi.

10. Il quadro normativo: perché è costituzionalmente sostenibile

La Corte Costituzionale italiana ha già detto sì: i precedenti che contano

L'obiezione di incostituzionalità è spesso agitata nel dibattito pubblico con sicurezza inversamente proporzionale alla conoscenza effettiva della giurisprudenza. La Corte Costituzionale italiana ha invece costruito nel tempo una dottrina chiara e coerente, che legittima pienamente un'imposta patrimoniale progressiva come quella qui proposta.

Il punto di partenza è la sentenza n. 21 del 1961, in cui la Corte ha affermato che la capacità contributiva comprende ogni manifestazione di ricchezza, anche non reddituale: il patrimonio accumulato, in quanto tale, è quindi un indice legittimo di capacità contributiva, indipendentemente dal fatto che generi reddito nell'anno di imposta. La sentenza n. 159 del 1985 ha poi chiarito che la progressività è un vincolo dell'intero sistema tributario e non del singolo tributo: ciò significa che un'imposta patrimoniale proporzionale o lievemente progressiva è pienamente legittima se inserita in un sistema che, nel suo complesso, realizzi quella progressività che la Costituzione impone all'art. 53. Le sentenze nn. 148/1999 e 334/2006 hanno ulteriormente confermato che il legislatore può colpire la ricchezza "in quanto tale", purché in modo non irragionevole e non sproporzionato rispetto alla capacità contributiva del soggetto. La sentenza n. 112 del 2019, infine, ha ribadito che l'assenza di progressività reale nel sistema tributario determina una violazione sistemica dei principi costituzionali, rendendo l'intervento correttivo non solo legittimo ma doveroso.

Quanto al limite della non confiscatorietà, spesso citato come argomento contro qualsiasi patrimoniale, la Corte ha chiarito con le sentenze nn. 156/2001 e 10/2015 che un'imposta è confiscatoria solo quando svuota sostanzialmente la ricchezza del contribuente: soglie del 3% massimo su patrimoni superiori a 20 milioni di euro sono lontanissime da quella soglia. Il plafonnement previsto in questa proposta, che fissa al 75% del reddito imponibile il tetto complessivo del prelievo diretto, costituisce un'ulteriore garanzia in tal senso, rendendo la proposta impermeabile anche alle obiezioni più aggressive sul piano giuridico.

3.5 - Le obiezioni principali e perché non reggono

Qualsiasi proposta di tassazione dei grandi patrimoni si scontra con un insieme ricorrente di obiezioni. Alcune sono legittime e meritano una risposta tecnica seria. Altre sono argomenti di parte, presentati come problemi strutturali quando in realtà riflettono semplicemente la resistenza di chi beneficia dello status quo. Vediamole una per una.

Obiezione 1: "I ricchi se ne vanno all'estero"

È l'obiezione più citata, e il caso norvegese, analizzato nella sezione introduttiva, le dà una parziale base empirica. Ma un esame onesto dei dati porta a conclusioni diverse da quelle che i critici vogliono suggerire.

Primo: secondo Floris Tobias Zoutman, professore di economia alla Norwegian School of Economics, l'esodo di ricchi dalla Norvegia è stato causato da un inasprimento fiscale generale, che includeva un contemporaneo aumento delle tasse sui dividendi al 37,8%, e non dal solo incremento dell'imposta patrimoniale. ([Canadian Affairs](#)) In Italia, questa proposta non prevede aumenti paralleli sulla tassazione dei dividendi o del capital gain: è un'imposta singola, moderata, calibrata.

Secondo: il caso spagnolo smentisce la tesi della fuga sistematica. L'analisi condotta dal Tax Justice Network sull'imposta spagnola ha dimostrato che è possibile implementare una tassazione patrimoniale efficace senza indurre un esodo fiscale, come confermato dalla bassa percentuale di trasferimenti di residenza registrati dopo l'introduzione del tributo. ([Wealth](#))

Terzo: l'EU Tax Observatory osserva che, per gli individui ultra-ricchi, un'aliquota del 2% sul patrimonio netto non pone reali problemi di liquidità né incentivi forti alla delocalizzazione, poiché il rendimento medio sul capitale per questa categoria ha superato il 7% annuo netto di inflazione negli ultimi quarant'anni. Pagare il 2% o il 3% su una rendita del 7% significa conservare comunque un rendimento netto positivo e consistente. ([EU Tax Observatory](#))

Quarto, e forse più importante: la risposta strutturale alla mobilità fiscale non è rinunciare a tassare la ricchezza, ma costruire un'exit tax efficace, come questa proposta prevede, e inserirsi nel quadro di cooperazione internazionale in corso. L'EU Tax Observatory ha dimostrato che uno standard coordinato può essere applicato efficacemente anche da un singolo paese, attraverso meccanismi di "tax collector of last resort" analoghi a quelli già adottati con la tassa minima globale sulle multinazionali: se il paese di nuova residenza non preleva la quota dovuta, la può riscuotere il paese di origine. ([EU Tax Observatory](#))

Infine, vale la pena ricordare che chi minaccia di andarsene dall'Italia per non pagare un'imposta del 1-3% su patrimoni di milioni di euro sta dichiarando esplicitamente di non voler contribuire al paese in cui ha accumulato quella ricchezza. È una scelta legittima, ma non un argomento morale da usare contro la proposta.

Obiezione 2: "Le aziende familiari rischiano di essere distrutte"

Questa è un'obiezione legittima, ed è per questo che la proposta la affronta esplicitamente. Il rischio è reale: un imprenditore con una quota di controllo in una PMI che vale, sulla carta, 10 milioni di euro potrebbe non disporre ogni anno di 100.000-200.000 euro liquidi per pagare l'imposta senza intaccare il capitale aziendale.

La risposta è triplice. Prima di tutto, come già illustrato nella sezione tecnica, questa proposta prevede la **rateizzazione pluriennale** e la **sospensione temporanea** della quota relativa ad asset non liquidabili quando il rendimento effettivo è inferiore all'imposta dovuta. Questo meccanismo non è un'invenzione: l'OCSE raccomanda esplicitamente di consentire

il pagamento rateale per i contribuenti in condizione di illiquidità, ed è prassi consolidata in tutti i paesi che applicano una patrimoniale. ([OECD](#))

Secondo, la franchigia a 2,3 milioni di euro esclude dalla platea la stragrande maggioranza dei piccoli imprenditori e artigiani italiani. Chi possiede un'azienda familiare con un valore netto inferiore a 2,3 milioni di euro non è soggetto ad alcun tributo. La proposta colpisce solo chi si trova nell'alto 0,5% della distribuzione patrimoniale: si tratta di imprenditori con patrimoni personali realmente straordinari.

Terzo, secondo il rapporto OCSE sul design delle imposte patrimoniali, molti paesi prevedono già esenzioni parziali per i beni aziendali direttamente gestiti dal contribuente, a condizione che vengano esercitate attività economiche reali, che il contribuente svolga un ruolo attivo di gestione, e che il reddito derivante dall'impresa costituisca la principale fonte di reddito del contribuente stesso. [OECD](#) Questa proposta adotta la stessa logica: l'esenzione parziale per le quote aziendali non è un regalo agli imprenditori più ricchi, ma una tutela per il tessuto produttivo.

Obiezione 3: "È impossibile valutare i patrimoni immobiliari e le partecipazioni societarie"

Questa obiezione è tecnicamente la più seria, ma anche quella che più riflette un ritardo di sistema piuttosto che un limite insuperabile. La difficoltà esiste, ma esistono anche le soluzioni.

Il problema della valutazione degli asset illiquidi non riguarda la disponibilità delle metodologie, che esistono e sono ben codificate, ma la scala di applicazione. Le soluzioni principali sono: l'uso del valore di mercato con un eventuale sconto di illiquidità; l'adozione dei valori già determinati per altre imposte (successioni, imposta di registro); la possibilità di congelare il valore dell'asset per un ciclo pluriennale prima di aggiornarlo. ([Wealthandpolicy](#)) Questa proposta adotta tutti e tre questi approcci in modo differenziato per categoria di asset, come illustrato nella sezione tecnica.

Vale poi la pena ricordare che l'Agenzia delle Entrate italiana ha già oggi accesso a informazioni patrimoniali di enorme dettaglio: le banche comunicano i saldi e i movimenti dei conti correnti, gli intermediari finanziari trasmettono i dati sulle posizioni in titoli, i registri catastali contengono i valori degli immobili, le Camere di Commercio registrano le quote societarie. Il problema non è la mancanza di dati, ma la loro integrazione in un sistema unico di dichiarazione patrimoniale. È un problema di infrastruttura informatica, non di impossibilità concettuale.

Obiezione 4: "Genera poca entrata rispetto ai costi amministrativi"

È vero che alcune patrimoniali europee hanno storicamente generato gettiti limitati: nel 2023 la Spagna ha raccolto 3,1 miliardi di euro dall'imposta patrimoniale, pari allo 0,6% delle

entrate fiscali totali; la Norvegia 2,7 miliardi, l'1,5% del totale. La Svizzera è l'eccezione con 9,5 miliardi, pari al 4,3%. ([Euronews](#))

Questi dati, tuttavia, riflettono imposte con soglie di esenzione molto basse, in Norvegia circa 170.000 euro, che generano una base imponibile ampia ma con aliquote basse. Questa proposta fa la scelta opposta: soglia alta (2,3 milioni), aliquote progressive fino al 3%, concentrazione del prelievo dove c'è ricchezza reale. Il risultato è un gettito stimato tra 15 e 22 miliardi di euro annui, come argomentato nella sezione precedente.

Obiezione 5: "È anticonstituzionale"

Come già illustrato, questa obiezione non trova fondamento nel diritto comparato. Il Tribunal Constitucional spagnolo ha respinto nel novembre 2023 tutti i ricorsi di incostituzionalità contro il tributo di solidarietà sulle grandi fortune, negando la violazione dei principi di capacità economica, non confiscatorietà e certezza del diritto. ([CE Consulting](#)) L'art. 53 della Costituzione italiana stabilisce che il sistema tributario è informato a criteri di progressività: un'imposta patrimoniale progressiva sui grandi patrimoni non viola tale principio, lo rafforza. L'unica condizione è che le aliquote non raggiungano livelli tali da svuotare la ricchezza stessa, e le aliquote proposte (massimo 3% sul patrimonio eccedente 20,9 milioni) sono lontanissime da quella soglia.

3.5 - Il piano di attuazione

Un'imposta patrimoniale non si istituisce con un decreto omnibus né si improvvisa in una legge di bilancio. Richiede una preparazione tecnica, una fase di consultazione e una progressività nell'entrata in vigore che ne garantiscano la tenuta giuridica, amministrativa e politica. Il piano proposto si articola in tre fasi.

Fase 1 — Preparazione e infrastruttura

Il primo passo è costruire la base informativa senza la quale qualsiasi imposta patrimoniale è destinata a fallire nella riscossione. Questo significa:

Istituzione del Registro Patrimoniale Unificato. Si tratta di un sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Entrate che integra, in un'unica piattaforma accessibile in tempo reale, i dati già oggi disponibili in fonti separate: catasto (immobili), Anagrafe dei Rapporti Finanziari (conti correnti, depositi, titoli), Registro delle Imprese (quote societarie), sistema SID (scambi automatici di informazioni fiscali internazionali previsti dalla direttiva DAC). Non si tratta di raccogliere dati nuovi, ma di collegare quelli esistenti. Il modello tecnico di riferimento è il sistema integrato già realizzato dall'Agenzia delle Entrate per il controllo delle dichiarazioni dei redditi.

Definizione delle regole di valutazione. Un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con parere dell'Agenzia delle Entrate e dell'Istat, fissa le regole di valutazione per ciascuna categoria di asset, immobili, quote non quotate, cripto-attività, beni di lusso, in modo che siano semplici, verificabili e coerenti con quelle già adottate per successioni e imposta di registro. Questo decreto precede l'entrata in vigore dell'imposta di almeno dodici mesi, così da consentire ai contribuenti di organizzarsi.

Rafforzamento della normativa sull'exit tax. La modifica dell'art. 166-bis del TUIR per estendere l'applicazione dell'exit tax ai trasferimenti di residenza fiscale da parte di persone fisiche con patrimoni superiori alla soglia di 2,3 milioni, con pagamento rateale in cinque anni e obbligo di garanzia fideiussoria. Questa modifica può essere introdotta già con la legge di bilancio dell'anno 0.

Fase 2 — Entrata in vigore graduale

L'imposta entra in vigore con una struttura a due stadi:

Anno 2 — Entrata in vigore per l'intera platea (circa 25.000 contribuenti). L'estensione è accompagnata da una campagna di comunicazione istituzionale che illustra il meccanismo di calcolo e le esclusioni, e da un servizio di assistenza dedicato dell'Agenzia delle Entrate per i contribuenti più complessi.

Fase 3 — Consolidamento e revisione

Valutazione biennale degli effetti. A partire dal secondo anno da quando sarà iniziata l'applicazione, il Ministero dell'Economia pubblica ogni due anni una relazione parlamentare sull'andamento del gettito, sull'evoluzione della platea dei contribuenti, sui movimenti di residenza fiscale e sugli effetti distributivi misurati dall'ISTAT e dalla Banca d'Italia. Questa clausola di revisione sistematica, analoga a quella prevista dall'[originaria legge spagnola sull'ITSGF](#), è fondamentale per correggere eventuali distorsioni e per adeguare soglie e aliquote all'evoluzione della distribuzione della ricchezza.

Ancoraggio alla cooperazione internazionale. Il governo italiano si impegna formalmente, contestualmente all'introduzione dell'imposta, a sostenere in sede OCSE, G20 e Unione Europea l'adozione di uno standard minimo coordinato di tassazione degli ultra-ricchi. L'EU Tax Observatory di Gabriel Zucman ha già elaborato un modello tecnico per un'imposta minima coordinata del 2% sui patrimoni superiori a un miliardo di dollari, presentato al G20 Finance Ministers di Rio de Janeiro nel luglio 2024, che potrebbe progressivamente assorbire e rafforzare le misure nazionali in una cornice comune. ([European Parliament](#)) L'Italia, adottando questa proposta in anticipo rispetto all'accordo internazionale, si posiziona come paese promotore — e non solo recettore — di questa riforma globale.

I trust e le strutture fiduciarie: chi è il vero titolare

Uno dei principali strumenti utilizzati dai grandi patrimoni italiani per frammentare formalmente la ricchezza e sottrarsi ai prelievi fiscali è il trust. In assenza di una disciplina esplicita, qualsiasi imposta patrimoniale rischia di colpire solo la ricchezza "visibile", lasciando intatta quella schermata da intestazioni fiduciarie. Questa proposta risolve il problema adottando il principio del *look-through*: per determinare la capacità contributiva del soggetto passivo, **i beni e i diritti conferiti in trust si considerano riferibili alla persona fisica sottostante secondo i seguenti criteri.**

Se il trust è revocabile, o se il disponente conserva poteri di controllo o di disposizione sui beni conferiti, quegli asset sono imputati fiscalmente al **disponente** e concorrono alla determinazione della sua base imponibile. Se i beneficiari sono individuati o individuabili e i loro diritti sono attuali o determinabili, i beni sono imputati **ai beneficiari** in proporzione ai rispettivi diritti. In tutti gli altri casi, trust opachi, senza beneficiari determinati e con disponente formalmente privo di poteri, l'imputazione torna comunque al **disponente**, evitando che la struttura fiduciaria diventi uno schermo fiscale privo di sostanza economica. Fanno eccezione i trust istituiti ai sensi della legge n. 112 del 22 giugno 2016 in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, che rimangono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta in quanto strumenti di protezione sociale e non di pianificazione fiscale.

La stessa logica si applica alle fondazioni di famiglia, alle intestazioni fiduciarie formali e alle holding personali costituite senza una reale attività d'impresa: in tutti questi casi, l'Agenzia delle Entrate applica il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, già consolidato nella normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e nelle direttive europee DAC6 e DAC8, per ricondurre la ricchezza al suo titolare effettivo.

Definizioni legali e titolarità effettiva

Ai fini della presente proposta, la residenza fiscale si determina secondo i criteri già previsti dall'ordinamento italiano, con particolare riferimento al domicilio, alla residenza anagrafica e al centro degli interessi economici e vitali del contribuente. Per evitare spostamenti puramente formali, la nozione di titolarità effettiva prevale sulla mera intestazione giuridica: trust, fiduciarie, holding personali, veicoli esteri e strutture analoghe sono imputati al soggetto che ne conserva il controllo sostanziale o che ne beneficia in via attuale o potenziale. Questo criterio è coerente con la disciplina antiriciclaggio italiana e con l'impianto dei registri dei beneficiari effettivi.

Sono considerati beni strumentali esclusi o parzialmente esclusi solo quelli effettivamente destinati all'esercizio di un'attività produttiva con ruolo attivo e diretto del contribuente, secondo criteri oggettivi e verificabili. Restano esclusi i fondi pensione e gli strumenti previdenziali vincolati, mentre le intestazioni meramente schermanti non producono alcun effetto esimente ai fini del tributo.

Valutazione delle partecipazioni non quotate

Per le quote societarie non quotate e per le partecipazioni in aziende familiari, la proposta adotta una regola di valutazione triennale per ridurre costi amministrativi, contenzioso e arbitrarietà. Il valore iniziale è determinato tramite perizia asseverata o, in alternativa, sulla base di criteri patrimoniali e reddituali coerenti con i metodi già utilizzati in materia successoria e societaria. Ogni tre anni il valore viene aggiornato, salvo eventi straordinari rilevanti, come cessione, aumento di capitale, fusione, scissione o variazione significativa della redditività.

Per evitare che il congelamento del valore produca una sotto- o sovrastima sistematica, la proposta prevede tre correttivi: sconto di illiquidità motivato, facoltà dell'Agenzia delle Entrate di richiedere aggiornamento anticipato in presenza di eventi rilevanti, e diritto del contribuente a richiedere revisione se il valore contabile si discosta in modo evidente dal valore economico reale.

Fondo nazionale per l'equità sociale

Il Fondo per l'Equità Fiscale: trasparenza come condizione di credibilità

Una delle ragioni per cui le proposte di tassazione dei grandi patrimoni perdono consenso nel tempo, anche quando partono con un largo supporto popolare, è la mancanza di meccanismi che rendano visibile e verificabile l'utilizzo del gettito. Se i cittadini non possono sapere con precisione quante risorse sono state raccolte, dove sono andate e con quale effetto, la proposta rischia di essere percepita come una tassa qualsiasi, destinata a dissolversi nel bilancio generale dello Stato senza lasciare traccia.

Per questo, questa proposta prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di un **Fondo per l'Equità Fiscale**, dedicato esclusivamente alla gestione e alla programmazione delle risorse derivanti dall'imposta patrimoniale. Il Fondo opera con contabilità separata, pubblica e aggiornata in tempo reale su un portale istituzionale accessibile a chiunque. Ogni anno, entro il 30 giugno, il Governo presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull'ammontare del gettito effettivamente raccolto, sull'identità aggregata e anonimizzata della platea dei contribuenti, sulla ripartizione delle risorse tra le destinazioni vincolate e sugli effetti misurati nei settori beneficiari. La relazione è elaborata con il contributo dell'ISTAT e della Banca d'Italia, che certificano annualmente l'andamento degli indicatori di disuguaglianza patrimoniale e l'evoluzione della distribuzione della ricchezza. Qualora il gettito effettivo si discostasse significativamente dalle stime, il MEF è tenuto ad aggiornare le proiezioni e, se necessario, proporre modifiche alle aliquote o alle soglie nella legge di bilancio successiva. La trasparenza non è un accessorio della proposta: è la condizione della sua legittimità democratica.

La riforma fiscale più ampia: IRPEF e IRES

Questa proposta non basta da sola: il quadro di una riforma fiscale organica

Sarebbe disonesto presentare questa proposta come la soluzione all'iniquità del sistema fiscale italiano. È un tassello importante, forse il più urgente e il più atteso, ma non è sufficiente da solo. Per restituire al sistema tributario italiano una progressività reale,

coerente con il dettato dell'art. 53 della Costituzione, servono almeno altri due interventi complementari che questa proposta non disciplina ma che indica come necessari.

Il primo è una **riforma dell'IRPEF** che aumenti la progressività nelle fasce alte del reddito, introducendo nuove aliquote marginali per i redditi superiori a 75.000 e 120.000 euro lordi annui, e che al contempo riordini il sistema delle detrazioni e deduzioni oggi distribuito in modo caotico e spesso regressivo. Senza questo intervento, la tassazione del reddito da lavoro e da pensione continuerà a essere strutturalmente più pesante di quella sul reddito da capitale e da rendita. Il secondo è un **riequilibrio dell'IRES** che alzi selettivamente l'aliquota per i settori con rendite di posizione strutturali, banche, assicurazioni, imprese energetiche, che hanno beneficiato negli ultimi anni di profitti straordinari non riconducibili a meriti produttivi ma a condizioni di mercato eccezionali. L'imposta patrimoniale proposta in questo documento è progettata per essere compatibile con entrambi questi interventi, e produce i suoi effetti redistributivi più significativi quando si inserisce in questo quadro più ampio. Chi la legge come proposta isolata ne coglie solo una parte del valore; chi la legge come primo passo di una riforma organica ne comprende la portata reale.

Conclusioni

Il sistema fiscale italiano è rimasto sostanzialmente immobile per decenni su un punto fondamentale: la ricchezza accumulata è tassata molto meno del reddito prodotto con il lavoro. Mentre lavoratori dipendenti e pensionati contribuiscono in modo puntuale e trasparente attraverso l'IRPEF, i grandi patrimoni beneficiano di un regime frammentato, lacunoso e spesso regressivo. Studi empirici dimostrano che in Italia il top 0,1% della popolazione paga un'aliquota effettiva del 32%, inferiore a quella di chi guadagna tra 28.000 e 50.000 euro lordi: il sistema fiscale, ai vertici della piramide patrimoniale, è già oggi regressivo. ([Il Fatto Quotidiano](#))

Questa proposta non chiede uno sforzo di fantasia. Chiede di fare ciò che Norvegia, Svizzera e Spagna fanno da anni, e di farlo meglio, imparando dagli errori altrui. Chiede di applicare soglie ragionevoli, aliquote moderate, meccanismi di tutela per chi ha ricchezza illiquida, una exit tax credibile e un ancoraggio alla cooperazione fiscale internazionale già in corso. Chiede, in sintesi, di costruire un'imposta seria, non punitiva, non demagogica, ma equa, tecnica e sostenibile.

Con una ricchezza netta delle famiglie italiane pari a 11.286 miliardi di euro al 2023 ([Bancaditalia](#)), il paese non è povero. È mal distribuito. E un sistema fiscale che rifletta questa realtà non è un atto di ostilità verso la ricchezza: è la condizione minima per tenere insieme un patto sociale sempre più logorato.

Questa è la proposta. Parziale come tutte le proposte di riforma, perfettibile come ogni strumento fiscale, ma concreta, fondata, tecnicamente difendibile e politicamente necessaria. Tassare i super ricchi non è populismo: è buona politica fiscale. Il mondo lo sta capendo. È tempo che l'Italia smetta di guardare.